



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL
FARMACO VETERINARIO

Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi: profilassi pianificate e zoonosi,
anagrafi degli animali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro - classif:


Allegati:

OGGETTO: anagrafe ovicaprini -
identificazione elettronica

Ministero della Salute

DGSA

0001110-P-25/01/2010



58912064

Alle Regioni e Province autonome
Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinari
LORO SEDI

Ai produttori e/o fornitori dei mezzi per
l'identificazione individuale degli
animali delle specie zootecniche
LORO SEDI

Alle Associazioni di Categoria
LORO SEDI

Ai CAA e Organismi delegati
LORO SEDI

Al CSN
C/O IZS Abruzzo e Molise
TERAMO

Al Comando Carabinieri per
la Tutela della Salute
ROMA

e, p.c.,

Al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche di
Sviluppo
Direzione Generale per la Qualità dei
Prodotti Agroalimentari - Ufficio QPA
V
Via XX Settembre 20
ROMA

Come noto, il Regolamento (CE) n. 21/2004 "che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina", come modificato dal Regolamento (CE) n. 1560/2007, stabilisce che, a partire dalla data del 31 dicembre 2009, l'identificazione elettronica diventa obbligatoria per gli animali delle specie ovina e caprina.

Referente/Responsabile del procedimento:
Dr. Alessandro Pastore - Tel: 06.59946899
Email: a.pastore@sanita.it

Pertanto, a partire dalla data suddetta, tutti i nuovi nati dovranno essere identificati, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, e cioè entro sei mesi dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato, attraverso l'applicazione di due distinti mezzi di identificazione:

- a) un identificativo elettronico nella forma di bolo endoruminale o marchio auricolare elettronico e
- b) un identificativo "convenzionale" nella forma di marchio auricolare o tatuaggio (quest'ultimo inapplicabile per animali oggetto di scambi intracomunitari).

Si evidenzia che il codice identificativo univoco da imprimere sui transponder, attribuito dalla Banca Dati Nazionale, deve essere lo stesso codice identificativo riportato sul marchio auricolare convenzionale o nel tatuaggio (fatta eccezione per la sigla IT che sarà trasformata nel codice ISO 3166 che per l'Italia corrisponde al numero 0380).

La condizione suddetta può non essere rispettata nel caso di marcatura elettronica di animali già identificati precedentemente, per i quali è possibile utilizzare un codice elettronico riportante come cifra della provincia il codice 274. In questo caso il codice identificativo elettronico deve mantenere obbligatoriamente, sul registro di stalla e, nei casi previsti, in Banca Dati, il collegamento al codice identificativo del marchio convenzionale.

Tale disposizione è da intendersi applicabile unicamente agli animali nati prima del 31 dicembre 2009, salvo casi specifici inerenti problematiche di tipo sanitario e previa autorizzazione del Ministero della salute.

Per quanto riguarda invece gli animali destinati ad essere macellati prima dell'età di dodici mesi, e non destinati né a scambi intracomunitari, né all'esportazione verso i paesi terzi, resta valida la possibilità di utilizzare la c.d. identificazione semplificata, attraverso l'applicazione di un unico marchio auricolare apposto all'orecchio sinistro e riportante almeno il codice di identificazione dell'azienda di nascita.

Per gli animali nati prima del 31 dicembre 2009 rimangono invece applicabili le disposizioni inerenti l'identificazione degli animali già previste dalla Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005.

Per quanto riguarda, infine, le caratteristiche di conformità dei mezzi di identificazione, i marchi auricolari convenzionali ed il tatuaggio dovranno essere conformi a quanto riportato nella Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005; mentre i mezzi per l'identificazione elettronica dovranno essere conformi a quanto dettato dalla nota del Ministero della salute prot. n. 1763 del 30 marzo 2007 "*procedure operative per l'applicazione dell'identificazione elettronica nei piccoli ruminanti*".


Nelle more della predisposizione di uno specifico Decreto ministeriale per la regolamentazione dell'anagrafe degli animali delle specie ovina e caprina, e del relativo Decreto inerente gli aspetti sanzionatori, la scrivente Direzione generale ha predisposto una Ordinanza recante "*disposizioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004*" di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


Per tutto quanto non specificamente riportato nella presente nota, si rimanda alle misure previste dalla Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 e dalla nota del Ministero della salute prot. n. 1763 del 30 marzo 2007 "*Procedure operative per l'applicazione dell'identificazione elettronica nei piccoli ruminanti*" ed al testo dell'Ordinanza ministeriale di prossima pubblicazione già menzionata.

Ringraziando per la cortese attenzione, si prega di assicurare la massima diffusione alla presente nota e si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetana Ferri



 *Referente/Responsabile del procedimento:*
Dr. Alessandro Pastore – Tel: 06.59946899
Email: a.pastore@sanita.it